



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

ECONOMATO - SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE N. 427

del 06/07/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO .

CIG: BC4AAD02AE

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- il D.Lgs. 23/06/2011 n.118 ed il DPCM 28/12/2011;
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs. n. 36/2023, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, entrato in vigore in data 01/04/2023 e la cui applicazione decorre dal 01/07/2023;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 19/8/2024, esecutiva con la quale sono state approvate le Linee Programmatiche di mandato 2024 -2029;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.79 adottata in data 22/12/2025 ad oggetto “NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026 - 2028 - APPROVAZIONE”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 adottata in data 22/12/2025 ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2026 - 2028 E ALLEGATI E PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 2026 - 2028 - APPROVAZIONE”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 29/12/2025 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026 - 2028 - PARTE CONTABILE E AFFIDAMENTO DEI CAPITOLI DEL PEG AI RESPONSABILI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 30/03/2026 con la quale è stato approvato il PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026-2028”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 21/04/2026 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2025 DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO”;
- il Decreto Sindacale n. 21/2025 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile dell’Area 5 - Affari Generali Servizi Informatici – Cultura e SUAP;

CONSIDERATO che:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A. a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, con riferimento in particolare alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici;
- stante la necessità di avvalersi di una figura idonea a soddisfare l’interesse dell’Amministrazione, la problematica della materia assicurativa rende sempre più frequente il ricorso da parte degli Enti Pubblici alla collaborazione del Broker assicurativo, figura già

disciplinata dalla Legge n. 792/1984 e attualmente prevista dall'art. 109 co. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 209/2005;

- l'apporto e le competenze tecniche del Broker appaiono, pertanto, utili alla valutazione e allo studio delle necessità del Comune, al fine di sottoporre a quest'ultimo le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno evidenziato e ribadito la piena legittimità del ricorso al Broker assicurativo, qualora l'Amministrazione non disponga al proprio interno di professionalità in grado di svolgere correttamente la suddetta attività;
- tali professionalità non sono presenti nel Comune di Porto Mantovano;
- l'attività di brokeraggio non è direttamente onerosa per il Comune, poiché è remunerata per il tramite della Compagnia con la quale viene stipulato il contratto assicurativo;
- la giurisprudenza amministrativa maggioritaria è concorde nell'affermare la gratuità del contratto di brokeraggio per le pubbliche amministrazioni;
- la sentenza n. 179/2008 della Corte dei Conti - Sezione prima giurisdizionale centrale evidenzia che la remunerazione del broker non è un costo aggiuntivo per l'Ente e conferma la legittimità dell'affidamento *intuitu personae*;
- la sentenza n. 1536/2004 Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Lombardia che esclude la sussistenza del danno erariale sia nell'ipotesi dell'affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio assicurativo ad un professionista privato, sia nel successivo rinnovo sempre a trattativa privata, del medesimo affidamento;

RILEVATO che il servizio di brokeraggio assicurativo da affidare fino al 30/06/2027 risulta essere pari ad € 3.992,59 calcolato applicando ai premi imponibili delle polizze assicurative del Comune le provvigioni riconosciute dal mercato di riferimento per il ramo RCA e per i rami diversi;

PRESO ATTO delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

DATO ATTO che:

- HOWDEN S.P.A, con sede legale in Milano Via Costanza Arconati n.1 - P.IVA 09743130156 ha manifestato la propria disponibilità all'assunzione dell'incarico di brokeraggio – comunicazione rif. prot. 15838/2026 agli atti del Servizio Economato;
- la società HOWDEN S.P.A, è regolarmente iscritta nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi al n. B000114899;
- è stata verificata la regolarità contributiva della società affidataria mediante acquisizione del DURC;
- il CIG che identifica il presente servizio è il n. BC4AAD02AE, acquisito nel rispetto e secondo le modalità dell'art. 9, comma 4, del D.L. n. 66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 89/2014, e dell'art. 23-ter del D.L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 114/2014;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 1 co. 3 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021, e dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, che gli elementi essenziali del contratto sono i seguenti:

- il fine del contratto è individuato nell'incaricare una figura professionale competente che coadiuvi l'attività dei competenti uffici per la gestione dei servizi assicurativi e dei rapporti con le compagnie assicurative, nonché la gestione dei sinistri denunciati dall'Ente;
- l'oggetto dell'incarico è l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;
- l'incarico viene conferito in forma scritta e le clausole essenziali saranno contenute nell'allegato disciplinare;
- l'incarico avrà durata fino al 30/06/2027;

- l'incarico non prevede oneri diretti per il Comune;
- la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021.

VISTO il disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento, da ritenersi quale parte integrante e sostanziale.

VISTO il Regolamento di contabilità del Comune di Porto Mantovano.

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 (TUEL).

DATO ATTO di stabilire che il contratto sarà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013, c.d. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che all'art. 2, co. 3 espressamente prevede *“Le pubbliche amministrazioni (omissis) estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione”*.

VISTA la L. n. 136/2010, inerente le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e avente indicazioni operative nelle Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.

DATO ATTO di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto d'interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge 190/2012;

DATO ATTO che si procederà agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente istituita nel sito web comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 e dall'art. 1 c.32 della Legge 190/2012;

VISTO l'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- 1 di affidare il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dell'Ente fino al 30/06/2027 alla società HOWDEN S.P.A, avente sede legale a Milano, Via Costanza Arconati 1, P.IVA 09743130156;
- 2 di dare atto che l'importo complessivo del servizio per l'intera durata del contratto è pari a € 3.992,59 calcolato applicando ai premi imponibili delle polizze assicurative del Comune le provvigioni riconosciute dal mercato di riferimento per il ramo RCA e per i rami diversi;
- 3 di dare atto che il servizio sarà regolato dalle norme contenute nell'allegato disciplinare di incarico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4 di dare atto che, qualora l'incarico non venga espletato in conformità delle condizioni e modalità riportate nell'allegato disciplinare, l'Ente si riserva di risolvere il contratto dandone avviso al Broker con raccomandata A/R;
- 5 di dare atto che l'incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Ente, in quanto le provvigioni spettanti al Broker sono ricomprese nel costo delle varie polizze assicurative sottoscritte o da sottoscrivere con le Compagnie di assicurazione;

6 di trasmettere copia della presente Determinazione alla società HOWDEN S.P.A con sede legale in Milano – Via Costanza Arconati 1 (C.F./P.IVA n. IT09743130156).

Lì, 06/07/2026

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DAL BOSCO EMANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)